

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Federica LA MARCA - PRESIDENTE

Dott.ssa Chiara COMUNE - GIUDICE

Dott.ssa Ester MARONGIU - GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. .../2020 RG promossa da:

O.C., C.F. (...), nata a T. il (...) e residente in C. (C.), Via M. C. n. 3,

elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), ...presso lo studio dell'avv. ...che la rappresenta e difende
in forza di procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

Contro

O.A.M., C.F. (...), nata il (...) a 10125 T. (T.), ivi residente in Via M. C. n. 27

elettivamente domiciliata in Torino, via..., presso lo Studio dell'avv. ...che la rappresenta e difende
unitamente all'avv...., giusta procura 26.11.2020 allegata alla comparsa di costituzione;

-CONVENUTO-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da O.C. avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla massa ereditaria di D.G.G., nonna dell'attrice, nei confronti

di O.A.M., figlia della de cuius, in ragione dei prelievi di denaro effettuati dalla convenuta dal libretto di risparmio postale n. (...) aperto presso le P.I., filiale di T., corso R...

Parte attrice allegava di essere figlia di O.E., figlio della de cuius D.G.G., premorto alla mamma in data 3.3.2011..

Dava atto che, in data 23.8.2017, era deceduta D.G.G. senza disporre per testamento del proprio patrimonio risultanti eredi in parti uguali la figlia, odierna convenuta, e l'attrice per rappresentazione del padre O.E...

L'attrice precisava che la de cuius era titolare di un libretto di risparmio postale n. (...) aperto presso le P.I., filiale di T., corso R., cointestato - per mere ragioni di praticità - ai figli O.E. e O.A.M. sul quale erano versate somme di esclusiva proprietà della de cuius..

Eccepeva che, nei mesi di settembre e ottobre 2011, la convenuta aveva effettuato prelievi in contanti per complessivi Euro 110.000,00 e, in assenza di elementi a giustificazione dell'impiego delle somme, ovvero dell'esistenza di espresse autorizzazioni al prelievo da parte della de cuius, instava per la restituzione alla massa ereditaria di tale importo.

Ritualmente costituita, la convenuta dava atto che la de cuius aveva disposto delle sue risorse con testamento olografo - in corso di pubblicazione - nominando erede universale la figlia O.A.M.. Ribadiva la capacità di intendere e volere della madre, nonché la piena autonomia della stessa nella gestione del libretto di risparmio, dando atto di non essere in grado di riferire quale fosse stato l'impiego delle somme prelevate dal libretto, essendo il suo incarico limitato al prelievo, a fronte della totale autonomia della de cuius nell'impiego dei suoi risparmi.

All'udienza ex art. 183 c.p.c., parte attrice disconosceva la provenienza della scheda testamentaria prodotta, nonché la validità della stessa, riservando ogni ulteriore difesa alle memorie ex art. 183 c.p.c.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice ribadiva l'inadempimento della convenuta al mandato ricevuto dalla de cuius con la cointestazione del conto ed integrava le conclusioni assunte nell'atto di citazione alla luce dell'eccepita apocrifia dello scritto depositato da parte convenuta nonché a fronte della contestata natura mortis causa del documento, rilevando come lo scritto non esprimesse la volontà della de cuius di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso, integrando piuttosto una donazione nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c.

In ogni caso, parte attrice disconosceva la riconducibilità dello scritto alla de cuius, eccependone la nullità per incapacità naturale della testatrice D.G.G..

In via subordinata, lamentava la lesione della quota di riserva a lei spettante - in quanto succeduta in rappresentazione al padre - ed instava, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e ricostruzione della massa comprensiva delle somme indebitamente prelevate dalla convenuta, per il riconoscimento della quota di 1/3 della massa caduta in successione.

La convenuta O.A.M. ribadiva la validità della scheda testamentaria prodotta e, nelle more, pubblicata e, dato atto della volontà della de cuius, precisava le conclusioni instando affinché venisse disposta la divisione delle somme cadute in successione e risultanti dal saldo del libretto n. (...) presso P.I. spa alla data del decesso della de cuius, pari ad Euro 679,20.

Istruita con la produzione di documenti, respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti e ritenuto non necessario l'esperimento di CTU tecnica in ordine alla capacità della testatrice, all'udienza del 1.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande proposte da parte attrice, pare opportuno vagliare il documento prodotto da parte convenuta unitamente alla comparsa di costituzione, al fine di verificarne la natura giuridica e la sua riconducibilità ad un atto mortis causa.

Costituendosi, infatti, la convenuta ha riconosciuto la qualità di erede dell'attrice - succeduta per rappresentazione al padre O.E. - instando per la divisione delle somme cadute in successione al decesso di D.G.G., secondo le quote spettanti a ciascun erede in ragione del testamento olografo prodotto.

Unitamente al proprio atto difensivo, parte convenuta ha prodotto la scheda testamentaria sottoscritta in data 28.4.2013 dalla de cuius con la quale D.G.G. aveva disposto delle proprie sostanze, nominando la figlia, odierna convenuta, erede universale.

All'udienza di prima comparizione del 16.12.2020, fissata a seguito della sospensione disposta per l'emergenza sanitaria anche ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., parte convenuta ha, quindi, depositato il verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio O.B. in data 1.12.2020, instando per la divisione delle somme giacenti sul libretto di risparmio postale n. (...) - cointestato alla de cuius e ai figli O.E. e O.A.M. - secondo le quote di legge, riconoscendo il diritto dell'attrice alla quota di riserva pari ad 1/3.

All'udienza fissata, l'attrice riservando ogni difesa in ordine al valore di atto dispositivo post mortem del testamento prodotto, ha contestato la natura di testamento dello scritto prodotto e disconosciuto la riconducibilità dell'atto alla de cuius.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attrice ha quindi contestato la natura di testamento olografo del documento prodotto rilevando come lo stesso non contenga alcun riferimento testuale al periodo successivo alla morte di D.G.G..

Secondo l'attrice, lo scritto costituirebbe piuttosto "un atto inter vivos gratuito concluso per mero spirito di liberalità, integrando una proposta di donazione (a cui non avrebbe fatto seguito alcuna accettazione), in totale spregio ai requisiti di forma previsti a pena di nullità (cfr. Art. 782 cod. civ.). Pertanto, un simile scritto sarebbe certamente una donazione inesistente, in quanto mai conclusasi, o in subordine nulla per difetto di forma (nella denegata ipotesi in cui si provi la sua conclusione)" (v. memoria ex art. 183 c.p.c. del 15.1.2021).

Le eccezioni sollevate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi mortis causa "non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore,

compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte" (v. Cass. 8.1.2014, n. 150).

Più precisamente, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è necessario che la volontà del testatore sia espressa con modalità particolari, non occorrendo espressioni di carattere imperativo o dispositivo, né risultando determinante la precisazione che trattasi di una manifestazione di ultima volontà, con la quale egli intende disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma è necessario - e sufficiente - che il testatore non si limiti a rendere noto un fatto accaduto o un programma futuro, ma manifesti la volontà attuale - non già un mero progetto - di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (v. Cass. 28.5.2012, n. 8490).

Alla luce di tali principi, è indubbio che la scrittura prodotta da parte convenuta, sottoscritta dalla de cuius, integri un testamento olografo.

Lo scritto prodotto, redatto e sottoscritto in data 28.4.2013, riporta testualmente: "La sottoscritta, D.G.G., nata a S. G. nelle A., sana di mente, detta le sue volontà", prevedendo "tutto ciò che possiedo lo lascio a mia figlia A. che mi ha accolta e accudita a casa sua" (v. doc. n. 1 parte convenuta).

I termini utilizzati e la stessa struttura della dichiarazione consentono di escludere che il soggetto che ha predisposto la scrittura abbia inteso manifestare una mera intenzione o un desiderio di disporre dei propri beni: il riferimento alle proprie "volontà" unitamente all'utilizzo del verbo "lasciare" riferito all'intero patrimonio posseduto, consentono di ritenere sussistente la chiara volontà - attuale al momento della redazione dello scritto - di disporre dei propri beni per il tempo futuro, successivo al proprio decesso.

Né, in senso contrario, può darsi rilievo all'assenza di formule sacramentali, ovvero alla mancanza di un riferimento espresso al momento della morte, alla circostanza che si tratta di una manifestazione di "ultima" volontà, con la quale si intende disporre dei beni per il tempo il testatore avrà cessato di vivere (secondo la formula dell'art. 587 c.c.): come già evidenziato, ai fini della configurabilità di un testamento olografo, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte e all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, dovendo invece esprimere una volontà definitiva, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte (v. Cass. 8.1.2014, n. 150). Le osservazioni svolte consentono, altresì, di escludere che la scrittura prodotta in atti possa integrare un atto inter vivos e, come ritenuto da parte attrice, più precisamente una donazione o proposta di donazione

Accertata la natura testamentaria della scheda prodotta, devono ora esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice, in ordine all'asserita apocriefa della scheda e alla sua invalidità per incapacità della testatrice.

Le eccezioni formulate, prima ancora che infondate nel merito, devono ritenersi inammissibili in quanto tardivamente proposte.

A fronte della produzione con la comparsa di costituzione, in data 26.11.2020, della scheda testamentaria da parte della convenuta, alla prima udienza successiva alla costituzione, tenutasi in data 16.12.2020 - a seguito del rinvio disposto dell'udienza del 11.6.2020 per impedimento del

giudice - parte attrice si è limitata a contestare - peraltro genericamente - la natura testamentaria dell'atto prodotto, senza nulla eccepire in ordine alla invalidità o apocrifia della scheda, eccependo l'incapacità della testatrice, nonché la falsità dell'atto - senza peraltro proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura - solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. in data 15.1.2021.

Deve pertanto ritenersi che le domande di invalidità del testamento, per incapacità della testatrice e per apocrifia della scheda, non siano state tempestivamente proposte e, come tali, siano inammissibili.

Accertata la natura testamentaria della scheda prodotta da parte attrice, deve darsi atto che la de cuius ha nominato erede la figlia, odierna convenuta, con conseguente pretermissione della nipote, odierna attrice.

È noto che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento.

Nel caso di specie, ferma la validità del testamento, deve darsi atto dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., attesa la tardività della stessa, in assenza di qualsivoglia eccezione proposta dall'attrice all'udienza di comparizione già richiamata.

All'inammissibilità della domanda di accertamento della lesione patita da parte attrice, quale legittimaria e, quindi, della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie redatte dalla de cuius, consegue, altresì, il rigetto della domanda, proposta in via principale dall'attrice, di accertamento dell'inadempimento da parte della convenuta del mandato conferitole dalla madre e, quindi, di restituzione a favore della massa ereditaria delle somme prelevate dal libretto postale n. (...) aperto presso P.I. s.p.a., Filiale di T., corso R., del quale la de cuius era titolare, unitamente alla figlia O.A.M. e al figlio O.E..

Se è certa l'ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, deve darsi atto che, nel caso di specie, a fronte dell'accertata validità del testamento olografo e dell'inammissibilità della domanda di accertamento della lesione e di riduzione, l'attrice non è erede della de cuius D.G.G. e, conseguentemente, è priva di legittimazione ad agire.

Alla luce delle osservazioni svolte e ribadita l'inammissibilità delle domande volte all'accertamento della lesione patita da parte attrice, quale erede pretermessa, nonché alla conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie, non può trovare accoglimento la domanda di divisione proposta da parte convenuta, avente ad oggetto il saldo del libretto postale cointestato alla de cuius, al figlio premorto O.E. e alla stessa O.A.M..

Nessuna comunione ereditaria, infatti, può dirsi allo stato sussistente tra le parti: la stessa impostazione difensiva della convenuta, come evidenziato, si limita a riconoscere il diritto dell'attrice a percepire un terzo del saldo del libretto postale cointestato alla de cuius, ma non

contiene un pieno e completo riconoscimento della qualità di erede dell'attrice e del suo diritto a partecipare alla comunione ereditaria sull'intera massa caduta in successione.

Le spese seguono la soccombenza e, considerato il rigetto delle domande attoree, O.C. deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio liquidate, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (52.001-260.000,00), in complessivi Euro 13.430,00 oltre rimborso forfetario, Iva e CPA.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta le domande proposte in via principale da parte attrice;

dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice in ordine alla nullità e all'invalidità del testamento olografo 28.4.2013, pubblicato in data 1.12.2020, redatto da D.G.G.;

dichiara inammissibile la domanda di riduzione proposta da O.C. nei confronti della convenuta;

rigetta la domanda di divisione proposta da parte convenuta.

condanna parte attrice O.C. a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 13.430,00 oltre rimborso forfetario, Iva e CPA.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 7 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022.